

## CONTRATTO PER L'APPALTO DI LAVORI MANUTENZIONE

<b>Immobili:</b>	come da capitolato speciale d'appalto
<b>Oggetto:</b>	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà di Inarcassa siti in Roma e provincia.
<b>Impresa:</b>	
<b>Durata dell'appalto:</b>	tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto

### ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Associazione di diritto privato con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata anche "Committente", nella persona del Responsabile della Direzione Patrimonio Dott. Alfredo Granata domiciliato per la carica presso la sede; affida alla ditta ..... C.F./P.I ..... di seguito denominata anche "Impresa" in persona del suo legale rappresentante ..... domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa sita in ....., l'appalto per i lavori di manutenzione degli immobili ubicati in Roma e Provincia, indicati nel Capitolato speciale d'appalto, che accetta.

L'Impresa considererà inclusi nell'appalto, salva la facoltà di Inarcassa di disporre diversamente, anche gli interventi di manutenzione relativi ad immobili acquisiti al patrimonio di Inarcassa nel corso della durata contrattuale e ubicati nell'ambito della Regione Lazio.

L'Impresa assume l'appalto alle condizioni di cui al presente atto ed ai seguenti documenti che costituiscono parte integrante dello stesso, anche se non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale vigente ( di cui al D.M. 19/4/00 n. 145)
- b) il capitolato speciale d'appalto
- c) prezzi citati nel Capitolato speciale d'appalto
- d) Bando e Disciplinare di gara
- e) offerta economica dell' impresa
- f) offerta qualitativa/tecnica dell'impresa

In caso di contrasto tra quanto previsto dai documenti sopra elencati, dalla lettera a) alla lettera e) e le condizioni di cui al presente contratto prevalgono queste ultime.

In caso di contrasto tra l'offerta qualitativa/tecnica ed il presente contratto prevalgono le condizioni più favorevoli ad Inarcassa.

### Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari ad € 795,00 oltre IVA e specifici dell'impresa come evidenziati nell'offerta economica.

La durata del presente contratto è stabilita in un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione e prorogabile fino ad esaurimento dell'importo sopraprecisato.

Per tutta la durata del contratto è esclusa l'applicazione di qualunque forma di revisione dei prezzi concordati; pertanto gli stessi sono da considerarsi fissi ed invariabili, come pure fisso e invariabile è il ribasso unico, di cui all'offerta economica dell'impresa, pari al (**NON COMPILARE**)% (..).

Inarcassa si riserva in qualunque momento la facoltà di variare, in negativo o in positivo, l'importo di cui al presente articolo anche oltre il sesto quinto senza che l'Impresa possa opporvisi e senza che nulla abbia a pretendere per l'esercizio di tale facoltà da parte di Inarcassa.

### **Art. 3 – ORDINI E TEMPI DI INTERVENTO**

Gli ordini disposti da Inarcassa (a mezzo dei suoi funzionari o degli Amministratori) potranno riguardare interventi di diversa priorità, in base a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Gli ordinativi saranno sempre in forma scritta a mezzo fax o lettera. In assenza di definizione di priorità, gli ordini saranno considerati "ordinari".

### **Art. 4 – PENALI PER RITARDATO INTERVENTO O ESECUZIONE**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto verrà applicata una penale nella misura prevista dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto fatto salvo, per la Inarcassa, il diritto a completare i lavori in danno dell'Impresa e di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale a fronte di inadempienze ripetute, salvo il maggior danno.

### **Art. 5 - ASSICURAZIONE**

L'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa (All Risk - Tutti i rischi delle costruzioni civili), che copra i danni subiti da Inarcassa a causa del danneggiamento della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00. La polizza deve inoltre assicurare Inarcassa contro la responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori intendendo come terzi anche i dipendenti di Inarcassa o altri incaricati da questi nell'ambito dei lavori, per un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro. Detta polizza assicurativa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo. Successivamente al collaudo con esito positivo, e per il periodo di garanzia, detta polizza assicurativa è sostituita con una polizza assicurativa che tenga indenne Inarcassa da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, il cui massimale dovrà essere non inferiore all'importo dell'appalto.

### **Art. 6 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'.**

Sono unicamente ed espressamente esclusi dalla responsabilità dell' Impresa i disservizi ed i danni causati da terzi o da calamità naturali, nonché quelli derivati da cause di forza maggiore. Non saranno considerate cause di forza maggiore i ritardi per eventuali difficoltà che l' Impresa appaltatrice dovesse incontrare per l'approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto o per il reperimento di manodopera, anche specializzata.

### **Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Salvo quanto previsto nella lettera d'invito, è vietato all' impresa di cedere ad altri senza il consenso scritto di Inarcassa l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto. E' vietato altresì cedere tutti o parte dei crediti nascenti dal presente contratto senza il consenso scritto di Inarcassa.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Nei casi di subappalto autorizzati rimane invariata la responsabilità dell' impresa che continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Inarcassa può richiedere copia delle condizioni di subappalto sottoscritte dalle parti.

## **Art. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L' Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto , dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità sia in caso di infortuni sul lavoro del personale che da essa verrà addetto ai lavori ed alle prestazioni oggetto del contratto sia in caso di danni recanti eventualmente alle persone e alle cose - tanto della Inarcassa quanto di terzi - in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto della presente scrittura, restandone pertanto sollevata Inarcassa.

Sono a carico dell' Impresa tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, o successivamente emanate in corso d'opera, in materia di lavoro e assicurazione sociali.

L' Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nella esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. L' Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche in caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

## **Art. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, smaltimento dei rifiuti, inquinamento ambientale ed acustico. La facoltà di risoluzione del contratto è riconosciuta ad Inarcassa nel caso in cui l'Impresa dia origine a contravvenzioni da parte di qualsivoglia Autorità e/o Ente Previdenziale od Assistenziale per inadempienze di particolare gravità o nel caso in cui non si attenga al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

## **Art. 10 - DOVERI DI INFORMAZIONE**

L'Impresa è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio all' Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. L'Impresa si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell' Inarcassa, il personale che non dovesse essere di gradimento di quest'ultima o del suo rappresentante in loco.

L'elenco del personale, corredato della copia di un documento di identificazione con foto per ciascun nominativo, dovrà essere consegnato ad Inarcassa e tenuto costantemente aggiornato in caso di variazioni. La mancata consegna dell'elenco o la mancata comunicazione di aggiornamento saranno considerati inadempimenti contrattuali.

## **Art. 11 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. 81/08)**

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08), l'Impresa è tenuta all'adempimento di tutto quanto previsto dalla stessa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

## **Art. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03)**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al

proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

### **Art. 13- CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l'Impresa è tenuta a costituire un deposito cauzionale nella misura ed alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 (ridotto del 50% (cinquantapercento) per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000) sostituibile con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di pari importo recante le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del committente;
- la durata della garanzia cessa di aver effetto sessanta giorni dopo la scadenza naturale del contratto.

### **Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Inarcassa avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato senza necessità di diffida o messa in mora, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. qualora la impresa non adempia ad una o più delle seguenti obbligazioni:

- Adempimenti di cui agli articoli n. 3, 4, 7, 11, 14, 15.
- Obbligo di riservatezza di cui all'art. 17
- Rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto ed allegati

In caso di risoluzione del contratto, in esecuzione del primo comma del presente articolo, Inarcassa avrà facoltà di incamerare la cauzione costituita a norma dell'art. 13, nonché di procedere alla esecuzione in danno fermo restando il risarcimento di tutti i danni ulteriori.

### **Art. 15 - RECESSO**

Inarcassa si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, liquidando le opere eseguite ed il materiale utile esistente in cantiere ed accettato da Inarcassa, versando all'Impresa - a titolo di compenso - il 4 % ( quattropercento) della differenza tra l'ammontare presunto dell'Appalto e l'importo dei lavori eseguiti e del materiale utilizzabile.

### **Art. 16 - GARANZIA**

Tutti gli interventi saranno garantiti per 1 (uno) anno dalla data di completamento o dalla data del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove richiesti. Nella garanzia rientrano tutte le difformità o i vizi sia evidenti che occulti. Tale garanzia sarà applicata ai sensi dell'Art. 1668 del Codice Civile, pertanto l'Impresa si impegna ad eliminare il vizio o la difformità a proprie cure e spese risarcendo Inarcassa da ogni possibile danno conseguente al vizio o alla difformità. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi, Inarcassa escuterà la fideiussione a titolo di penale e salvo il risarcimento del danno. Il contenuto del presente articolo deve intendersi integrativo e non sostitutivo di disposizioni di legge che prevedano più ampi termini di garanzia, e in particolare resta fermo il disposto dell'Art. 1669 c.c.

### **Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

La impresa assume l'obbligo di mantenere riservati , non divulgare e non utilizzare ai fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

## **Art. 18 - FATTURAZIONE E SISTEMA DI PAGAMENTO**

1. Le fatture emesse dall' Impresa potranno riferirsi soltanto a prestazioni eseguite. Inarcassa provvederà alla liquidazione delle fatture accettate a 30 (trenta) giorni d.r.f. mediante bonifico bancario. La contabilizzazione delle opere sarà in base a ciascun intervento richiesto e subordinatamente alla verifica della regolare esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali saranno liquidati in

2. Ogni fattura deve riportare il CIG ed il n. ODA in intestazione.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO \_\_\_\_\_
- AGENZIA \_\_\_\_\_
- C/C IBAN \_\_\_\_\_

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

## **Art. 19- SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito l'Impresa si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta dell' Inarcassa, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

## **Art.20 – Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Roma, li.

INARCASSA

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civile l' Impresa dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 ( importo dell'appalto e durata); 3 (Ordini e tempi di intervento); 4 (Penali per ritardato intervento o esecuzione); 5 (Assicurazione); 7 (Divieto di cessione e subappalto); 11 (Sicurezza sui

luoghi di lavoro); 13 (Cauzione definitiva); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (Recesso); 16 (Garanzia); 19 (Spese di registrazione); 20 (Foro competente).

Roma, lì

INARCASSA

L'IMPRESA